



TRIBUNALE di VERONA

PRIMA SEZIONE CIVILE

n. dg
02309102204 TRIBUNALE C.P. DI VERONA
- 6 MAR. 2018
PROT. N. 1362
INDICE: 1-2.2/2-4

**VADEMECUM PER IL DEPOSITO DELL'ISTANZA DI  
LIQUIDAZIONE EX ARTT 82 E 130 DPR N. 115/2002**

Il deposito dell'istanza di liquidazione va fatto nella cancelleria del Giudice del procedimento secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, depositando un fascicolo con indice degli atti e documenti, contenente:

1. istanza di liquidazione firmata dall'Avvocato, in cui sono indicati gli estremi ricognitivi del procedimento (n. R.G., parti, provvedimento di definizione, ecc.);
2. copia conforme del verbale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ammissione provvisoria al gratuito patrocinio (G.P.);
3. autocertificazione dell'Avvocato da cui risulti che è iscritto nelle liste degli Avvocati ammessi ad esercitare il G.P. e che non ha ricevuto nessun compenso dal cliente;
4. nota spese firmata dall'Avvocato, con gli importi già ridotti alla metà;
5. dichiarazioni dei redditi della parte ammessa al G.P. relative all'intero periodo in cui la causa è iniziata e si è conclusa, oppure dichiarazione sostitutiva della medesima parte ex artt. 46 e ss. DPR n. 445/2000 [relativa alla sua situazione reddituale ed economica per il suddetto periodo: in tal caso il dichiarante dovrà

Verona, 9 MAR. 2018  
IL PRESIDENTE

attestare espressamente che ha tenuto conto anche dei redditi esenti per legge dall'IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e indicare la natura dei propri redditi (da lavoro dipendente, autonomo, da pensione, mantenimento da terzi, sussidi disoccupazione e sociali, assegno invalidità, lavori saltuari, reddito complessivo attività in proprio, altri redditi, ecc.);

5 *bis*. Nella dichiarazione di cui al precedente n. 5, l'istante dovrà altresì specificare che i limiti di reddito previsti per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato non saranno prevedibilmente e verosimilmente superati nel corso dell'anno in cui comunque si è concluso il giudizio (p. es., se la causa si conclude a maggio del 2018, la suddetta specificazione dovrà riguardare i mesi successivi fino al dicembre 2018);

6. dichiarazione sostitutiva della parte ammessa al G.P. ex artt. 46 e ss. DPR n. 445/2000, relativa all'intero periodo in cui la causa è iniziata e si è conclusa, da cui risulta che la medesima non convive o coabita neanche di fatto con persone che percepiscono reddito o che la somma dei redditi - delle persone come sopra conviventi o coabitanti e dei redditi del dichiarante - non superano i limiti reddituali attualmente previsti per l'ammissione al beneficio (N.B.: il dichiarante dovrà tener conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero quando gli interessi del richiedente medesimo sono in conflitto

con quelli degli altri membri del nucleo familiare con lui conviventi o coabitanti);

7. certificato di stato di famiglia della parte ammessa al G.P. o sua dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e ss. DPR n. 445/2000.

**Si raccomanda, in caso di deposito della dichiarazione sostitutiva** ex artt. 46 e ss. DPR n. 445/2000 di cui ai nn. 5), 5 bis), 6) e 7), **di utilizzare il modello riportato in calce al presente decreto avendo cura di compilare ogni casella corrispondente a quanto richiesto dai numeri 5), 5bis), 6) e 7) del suddetto "vademecum"**, anche al fine di evitare richieste di integrazione documentale, con allungamento dei tempi di liquidazione.

Gli atti e i documenti di cui sopra **dovranno esser depositati contestualmente** al deposito dell'ultimo atto processuale della parte ammessa al G.P. (p.es., comparsa conclusionale o conclusionale di replica), ciò consentendo al Giudice di liquidare con separato decreto quanto eventualmente dovuto all'esito del procedimento, in una con il provvedimento conclusivo.

In ordine ai diversi procedimenti la cui fase di trattazione e istruttoria non si conclude con il deposito di atti di parte (a solo titolo esemplificativo: **separazioni consensuali, divorzi a conclusioni congiunte, modifiche delle condizioni di divorzio o separazione, regolamentazione dei rapporti tra coppie non sposate**):

- A. si richiamano recettiziamente le disposizioni come sopra indicate, ove compatibili con i procedimenti oggetto del presente decreto;

B. per i procedimenti di cui sopra, il termine ultimo per il deposito della richiesta di liquidazione con i previsti allegati deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento che definisce la causa.

**Si fa presente che l'omesso o l'intempestivo deposito dell'istanza di liquidazione con le modalità ed entro i termini di cui sopra assumerà valore di implicita e concludente rinuncia alla liquidazione stessa.**

Nel caso in cui l'istante depositi tempestivamente la documentazione richiesta dal "vademecum" ma in modo incompleto e venga quindi richiesta dal Giudice un'integrazione documentale, tale integrazione dovrà esser depositata entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di richiesta di integrazione documentale: **il mancato o intempestivo deposito della documentazione integrativa assumerà valore di implicita e concludente rinuncia alla liquidazione stessa.**

In ordine alla modalità di deposito dell'istanza e della documentazione allegata, si precisa che lo stesso potrà avvenire, in via alternativa:

- I. deposito telematico tramite SIAMM;
- II. deposito di un originale cartaceo e di una copia cartacea per l'ufficio.

Non sono ammesse diverse modalità di deposito che, in ogni caso, non potrà avvenire in udienza.

Le suddette, tassative modalità sono necessarie per consentire alla Cancelleria (nella fase attuale di organizzazione di quest'ultima) di gestire e visionare le istanze di ammissione al G.P., ciò anche nell'interesse dell'utenza (segnalazione di carenze documentali, ecc.).

Le disposizioni contenute nel presente vademecum entreranno in vigore da oggi.

Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, per l'opportuna diffusione ai propri iscritti.

Si pubblichi sul sito "web" del Tribunale di Verona.

Verona, 1 marzo 2018.

Il Presidente della I Sezione Civile

dott. Ernesto d'Amico

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ernesto d'Amico', written in a cursive style.



TRIBUNALE di VERONA

- PRIMA SEZIONE CIVILE -

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 46 E SS. D.P.R. N. 445/2000**

della parte ammessa al Gratuito patrocinio di cui ai numeri 5), 5bis), 6) e 7) del Vademecum del 1.3.2018 per il deposito dell'istanza di liquidazione ex art. 82 e 130 d.p.r. n. 115/2002.

Il sottoscritto/a.....  
 nato/a a..... (prov).....(CAP).....il.....  
 residente a .....(prov).....(CAP).....  
 (via/p.zza).....n°.....  
 cittadinanza .....  
 codice fiscale | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | -

ammesso/a in via provvisoria al Patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona del .....

*consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445<sup>1</sup> in caso di dichiarazioni false e delle sanzioni penali previste dall'art. 125 D.P.R. 115/02<sup>2</sup> nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000 n. 445),*

**DICHIARA**

che per l'intero periodo in cui la causa R.G. / V.G .....è iniziata (mese/anno.....) e si è conclusa (mese/anno.....):

*(barrare con una crocetta le caselle corrispondenti al contenuto che si intende dichiarare)*

➤ IN RELAZIONE AL PUNTO 5 E 5 BIS DEL VADEMECUM:

- A) è stato titolare di un reddito imponibile non superiore al limite imposto dalla legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed ha quindi posseduto i seguenti redditi, tenuto conto anche dei redditi esenti per legge dall'IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva (specificare la tipologia di reddito per ogni anno, come meglio specificato ai punti 5 e 5 bis del suddetto "vademecum"):

Anno	Tipologia di reddito	Reddito

<sup>1</sup> Art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: "1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte".  
<sup>2</sup> Art. 125 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: «Sanzioni (art.125): Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza od il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 ad euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento od il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva ed il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 1, lettera d)»

➤ IN RELAZIONE AL PUNTO 6 DEL VADEMECUM:

B) che non ha convissuto né coabitato neanche di fatto con persone che percepiscono reddito;

OPPURE

B1) che la somma dei redditi delle persone conviventi o coabitanti e dei redditi indicati dal dichiarante come al punto A) è pari ad € ..... e quindi non supera i limiti reddituali attualmente previsti per l'ammissione del beneficio (indicare nome e redditi delle persone conviventi o coabitanti):

Nome e cognome	Reddito imponibile distinto per anno

➤ IN RELAZIONE AL PUNTO 7 DEL VADEMECUM:

C) che il proprio nucleo familiare convivente o coabitante e la relativa situazione reddituale è il seguente:

Nome e cognome	Luogo e data di nascita	Grado di parentela
..... C.F. ....		
..... C.F. ....		
..... C.F. ....		
..... C.F. ....		

➤ IN RELAZIONE AL PUNTO 6 DEL VADEMECUM:

D) che, in ogni caso, le seguenti persone indicate devono essere in tutto o in parte escluse dal cumulo dei redditi del dichiarante (es. in quanto oggetto della causa sono diritti della personalità oppure quando gli interessi del dichiarante sono in conflitto con quelli degli altri membri del nucleo familiare con lui conviventi o coabitanti o, ancora, quando la convivenza o la coabitazione sono risultate limitate nel tempo):

Nome e cognome	Motivi di esclusione dal cumulo dei redditi con il dichiarante

Si allega copia fotostatica di documento d'identità in corso di validità ai sensi dell'art.38 comma 3 D.P.R. 445/2000.

Luogo....., data .....

IL/LA DICHIARANTE

.....